

COMUNE DI SEGARIU



REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

(Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 23.11.2023 n°24)

Art. 1
Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e prestazioni, di natura socio-assistenziale, erogate al domicilio di anziani, minori, disabili ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti "fragili", a rischio di emarginazione.

2. Il Servizio ha la finalità di prevenire e rimuovere cause e situazioni di difficoltà, anche momentanee, consentendo la permanenza nel normale ambiente di vita e riducendo il ricorso a strutture residenziali.

Art. 2
Finalità

1. Il S.A.D. persegue le seguenti finalità:

- previene e rimuove situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- favorisce l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria, contribuendo a rompere ogni forma di isolamento sociale;
- favorisce le dimissioni da ospedali o istituti;
- evita ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuove l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorisce l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- favorisce il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare;
- favorisce il miglioramento della qualità della vita al fine di perseguire un reale benessere soggettivo e sociale.

Art. 3
Destinatari

1. Sono destinatari del Servizio tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, che si trovano nella necessità di sostegno domiciliare per la soddisfazione dei bisogni elementari, relativi alla cura della persona, al governo della casa e alla cura della normale vita di relazione, in ossequio al principio della salvaguardia della dignità del soggetto e del nucleo familiare. I soggetti destinatari del Servizio sono:

- coloro che si trovano in stato di malattia o invalidità tale da comportare la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo più o meno lungo;
- coloro che non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- coloro che vivono in famiglia, ma con forte situazione di disagio;
- coloro che si trovano in particolari condizioni di bisogno temporaneo (attestata dalla relazione dei servizi socio-sanitari del territorio).

Art. 4
Prestazioni

1. Le prestazioni del SAD debbono tendere al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di autonomia nel contesto abitativo, attivando le capacità potenziali della persona o del nucleo assistito.

2. Le prestazioni erogate sono:
- aiuto diretto della persona: aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia personale, vestizione, assunzione dei pasti, mobilitazione, etc.;
 - cura e governo della casa: igiene dell'alloggio, cambio e lavaggio biancheria, preparazione dei pasti, spesa, etc.;
 - aiuto nel favorire la socializzazione: coinvolgimento dei familiari, amici, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio, etc.;
 - aiuto nello svolgimento di: pratiche amministrative in genere, o altri necessari collegamenti con diversi servizi socio-sanitari o enti territoriali.

Art. 5

Requisiti e criteri per accedere al servizio SAD

1. I requisiti richiesti per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
- non autosufficienza;
 - parziale autosufficienza: rientra in questa tipologia di requisito anche il soggetto con limitazione lieve dell'autosufficienza. E' indispensabile intervenire verso le persone le cui precarie condizioni fisiche, psichiche e/o ambientali possano avviare un processo di cronicizzazione con conseguente ospedalizzazione e/o istituzionalizzazione.
2. I criteri per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere posseduti anche separatamente:
- età avanzata;
 - grado di solitudine;
 - presenza di soggetti fragili e/o disabili e/o minori in nuclei problematici;
 - condizioni di salute precaria.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. Per poter usufruire del SAD è necessario che l'interessato o un suo familiare presenti domanda, su apposito modulo, come da allegato B del presente regolamento, al Comune di residenza.
2. L'istruttoria per l'ammissione al SAD può essere avviata d'ufficio dal Comune, con personale proprio, relativamente ai casi segnalati dai reparti ospedalieri, dai medici di base, da altri servizi socio-sanitari, dalle associazioni di volontariato o, su circostanziata segnalazione di privati cittadini, relativamente a casi di particolare bisogno sociale.
3. Ogni domanda, per essere considerata valida, deve comunque essere sottoscritta dall'interessato o da chi richiede il servizio e opportunamente corredata con la seguente documentazione:
- certificazione della situazione economica (ISEE).

Art. 7

Istruttoria della domanda di ammissione

Il Servizio Assistenza Domiciliare viene attivato sulla base delle risorse disponibili assegnate dall'Ente. Uno volta concordato in fase di primo colloquio l'ammissibilità del soggetto al servizio S.A.D., la procedura per l'accesso al servizio è la seguente:

- l'Assistente Sociale effettua la raccolta di tutti gli elementi utili per la conoscenza della situazione del richiedente (condizioni di salute, abitative, familiari, sociali, economiche) e verifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'intervento. Le informazioni saranno raccolte tramite la documentazione richiesta all'utente, i colloqui con lo stesso e la visita domiciliare, con l'ausilio di schede valutative. Tutta la documentazione andrà a formare la scheda di assistenza domiciliare dell'interessato.
- il cittadino presenta la domanda e la documentazione richiesta all'Assistente Sociale responsabile del SAD. In caso di impedimento della persona la domanda può essere presentata da familiari, vicini e conoscenti, medici di base, associazioni di volontariato, strutture ospedaliere, strutture specialistiche. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti nel relativo modulo.

- in caso di presa in carico l'A.S., predispone con gli ASA e gli altri operatori eventualmente coinvolti il progetto personalizzato d'intervento e lo concorda con l'utente e la sua famiglia.
- L'istruttoria della domanda ha di norma la durata massima di gg.10 l'esito della domanda sarà comunicato per iscritto all'interessato e con motivazione in caso di risposta negativa.

Nel caso in cui il servizio non sia in grado di dare una risposta a tutte le domande presentate, il servizio stesso predisporrà una lista di attesa.

Nella lista di attesa verrà data indicativamente precedenza a:

- persone non autosufficienti che versano in disagiate condizioni economiche e che non ricevono aiuto da parenti, volontariato e vicini o altre forme di aiuto
- persone anziane o disabili che vivono sole e che non ricevono aiuto stabile e significativo da parenti, volontari e vicini
- persone anziane o disabili in gravi condizioni di salute
- persone più anziane di età
- nucleo familiare in difficoltà con la presenza di minori.

A parità di condizione deve essere valutato il periodo di trascorso in lista d'attesa.

Art.8

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Le prestazioni a domicilio vengono erogate sulla base ed in conformità al piano individualizzato di intervento, predisposto dall'Assistente Sociale, il quale deve contenere per ogni singolo utente:

- orari di permanenza dell'Assistente Domiciliare presso l'abitazione dell'utente. Questi sono concordati al momento dell'accettazione della domanda;
- lavori domestici che devono riguardare soltanto prestazioni strettamente necessarie a mantenere l'igiene e l'ordine dell'ambiente in cui l'utente vive;
- altre prestazioni che l'Assistente Domiciliare deve effettuare per il raggiungimento dell'autonomia dell'utente.

2. Ogni utente del SAD è tenuto a comunicare eventuali variazioni della propria situazione economica o abitativa (arrivo di parenti, ricovero in ospedale, periodi di assenza). Periodicamente gli utenti SAD sono sottoposti da un controllo, da parte del Servizio stesso, circa il reddito, le condizioni di salute, etc..

Art. 9

Risoluzione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente o dei familiari;
- ricovero definitivo in struttura residenziale;
- successivo trasferimento di residenza in altro nucleo in grado di garantire assistenza;
- superamento della momentanea criticità;
- decesso dell'utente.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, previa valutazione del Servizio Sociale, può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero dell'utente;
- ricovero in centro assistenziale e/o di riabilitazione;
- soggiorno dell'utente presso parenti;
- soggiorno temporaneo dell'utente in altra località;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione al Servizio, entro il mese successivo a quello di trasmissione del sollecito.

Art. 10

Concorso degli utenti al costo del servizio

1. Il Servizio prevede una quota di compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente. La quota di competenza è determinata sulla base della condizione economica (ISEE), secondo i termini di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. Al fine di valutare la consistenza della quota di compartecipazione economica, l'utente deve presentare la certificazione ISEE .

3. Il soggetto richiedente che non presenta la documentazione ISEE versa il massimo della contribuzione pari al 100% del costo orario del servizio.

4. Quanti già accedono al servizio SAD, ai soli fini della determinazione della compartecipazione di spesa, sono tenuti a documentare la propria condizione ISEE, e possono rinunciare al servizio nel caso in cui non ritengano opportuno farsi carico della quota derivante dall'applicazione della rispettiva fascia di compartecipazione, determinata sulla base del reddito documentato di cui all'Allegato A.

ALLEGATO A

SOGLIA DI ACCESSO BASE	€ 7.500,00
------------------------	------------

DA Euro	A Euro	% quota di compartecipazione utente
-----	7.500,00	5%
7.500,01	8.625,00	10%
8.625,01	9.750,00	15%
9.750,01	10.875,00	20%
10.875,01	12.000,00	25%
12.000,01	13.500,00	30%
13.500,01	15.000,00	45%
15.000,01	19.000,00	60%
19.000,01	22.000,00	80%
Oltre 22.000,01		100%

ALLEGATO B

DOMANDA PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Al Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____ Per conto di _____

Nato il ____/____/_____, residente in via _____

Medico di base _____

CHIEDE

Di usufruire del Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per:

- ☐ igiene e cura personale, aiuto per il bagno
- ☐ vestizione e svestizione
- ☐ riordino e cura degli oggetti personali
- ☐ riordino e pulizia della pulizia e dei locali dell'assistito
- ☐ preparazione e somministrazione dei pasti
- ☐ controllo nell'assunzione dei farmaci
- ☐ cambio della biancheria
- ☐ piccole commissioni per i bisogni urgenti e indispensabili dell'assistito, solo quando non è possibile organizzare l'intervento in misura coordinata
- ☐ altro _____

ALLEGA

- Calcolo I.S.E.E. con l'indicazione dei redditi anno _____

IL RICHIEDENTE INOLTRE

- Si impegna al pagamento della quota di compartecipazione;
- Si impegna a presentare ogni documentazione richiesta dal comune;
- Prende atto che eventuali dichiarazioni false o non rispondenti a verità nella presente domanda comporteranno l'annullamento della domanda stessa;
- Di autorizzare la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo;
- Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 per falsità in atti e dichiarazione mendaci, dichiara di aver compilato la presente domanda di ammissione ai Servizi sociali comunali, e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Luogo e data _____

Firma